



# *Città di Randazzo*

*1° Settore*

*Segreteria – Affari Generali e Servizi Sociali*

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA ESPERIRSI IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI ATTUATORI PER LA GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (SAI) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER IL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 30/06/2025 .**

**CUP: G21H22000130001**

**CIG: 9352169600**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

#### **Premesse**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui all'oggetto.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Capitolato Speciale d'appalto
- Disciplinare di gara
- Piano finanziario

#### **1. Oggetto, valore e durata dell'appalto**

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR, di cui al Decreto 18-11-2019, da svolgersi nel Comune di Randazzo nel periodo 01/10/2022 - 30/06/2025, in favore di n.15 MSNA, il tutto come meglio dettagliato nel CSA .

La procedura di cui all'oggetto è finalizzata all'individuazione di Enti Attuatori interessati alla gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, inserito nel Sistema di accoglienza Integrata (SAI) per n. 15 minori stranieri non accompagnati, per il periodo 01/10/2022 – 30/06/2025, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.n.50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95, comma 3 del

Decreto Lgs. 50/2016, mediante una selezione comparativa tra soggetti in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal Decreto Ministeriale, valutati sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti tecnico-qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto, ai sensi di quanto previsto all'articolo 95, comma 7 dello stesso D. Lgs n. 50/2016.

Il valore dell'appalto posto a base di gara e non soggetto a ribasso d'asta, corrisponde ad **€714.269.64**, oltre IVA 5%, per il periodo 01/10/2022– 30/06/2025, ed è così suddiviso:

**Anno 2022** : € 64.933,60;

**Anno 2023** : € 259.734,41;

**Anno 2024** : € 259.734,41;

**Anno 2025** : € 129.867,11;

Il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti è stimato in € 487.000.

Ai sensi dell'art.50 del d. Lgs. 50/2016 l'appalto è sottoposto alla seguente clausola sociale: L'aggiudicatario deve applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di predisporre il DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come previsto dagli articoli 97 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. e dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 in quanto pari a zero. Il contratto decorre dalla data di effettiva consegna del servizio e sino al 30 giugno 2025.

La Stazione Appaltante si riserva di consegnare il servizio oltre la data iniziale prevista nel caso in cui l'efficacia dell'aggiudicazione non intervenga in tempo utile.

Tale eventualità non comporterà uno slittamento della data finale del servizio né un diritto al risarcimento in capo all'aggiudicatario per la conseguente riduzione dell'entità del servizio affidato.

Luogo di esecuzione della prestazione contrattuale: Comune di Randazzo

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del Codice:

dott.ssa Anna Romano - email: [annaromano@comune.randazzo.ct.it](mailto:annaromano@comune.randazzo.ct.it)

## **2. Prestazioni oggetto dell'appalto**

I servizi rientrano nell'allegato IX del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.- CPV 85310000-5, Servizi di assistenza sociale;

I servizi richiesti devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico a pena di esclusione

## **3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti**

Tutta la documentazione di gara è visionabile sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza: Distretto Taormina Etna Società Consortile ar.l. – U.R.L.:

<https://taorminaetna.acquistitelematici.it> - nonché sul sito istituzionale del Comune di Randazzo: [www.comune.randazzo.ct.it](http://www.comune.randazzo.ct.it), nella sezione "Bandi di gara".

Chiarimenti:

è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la piattaforma informatica. Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i concorrenti dovranno consultare prima della presentazione dell'offerta. Non possono essere considerati chiarimenti i quesiti giuridici o i quesiti afferenti alle possibili modalità di partecipazione alla procedura previste dal Codice Appalti, la valutazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti spetta unicamente alla Commissione di gara, successivamente all'apertura delle offerte, sulla base della documentazione che sarà presentata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### **4. Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi alla gara:

-gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice;

-gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto articolo;

Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

E' ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 9.

#### **5. Condizioni di partecipazione**

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti. Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), "essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione" (Linee Guida ANAC n. 6). Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

## **6. Modalità di presentazione della documentazione**

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione devono essere inviati, in lingua italiana, per via telematica attraverso la piattaforma informatica della C.U.C., in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
- c) **devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.

## **7. Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine **–non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **8. Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [taorminaetnascarl@legalmail.it](mailto:taorminaetnascarl@legalmail.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la

comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **9. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett.a), b) e c) del Codice**

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

#### **9.1 Requisiti di idoneità professionale – ex art. 83, comma 1 lett. a) del Codice**

- possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. È inoltre richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui ha sede, riferita ad attività di gestione di centri di accoglienza per immigrati, ovvero iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 o nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge n. 383/2000, ovvero iscrizione nell'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla Legge n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto, e in ogni caso iscrizione in albi equipollenti.

#### **9.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 83 comma 1 lett.b) del Codice**

- L'operatore economico dovrà dimostrare di aver conseguito, nell'ultimo triennio approvato (2019/2020/2021), un fatturato globale di impresa complessivamente non inferiore al valore stimato dell'appalto.
- Tale requisito dovrà essere dimostrato attraverso il fatturato globale di impresa degli ultimi tre esercizi;

Il presente requisito viene richiesto al fine di dimostrare la solidità economico-finanziaria necessaria per la gestione dell'appalto.

#### **9.3 Requisiti di capacità tecnico professionale- ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice**

- Come disposto dall'art. 10 delle Linee guida allegate al D.M. 18/11/2019, l'operatore economico dovrà essere in possesso di un'esperienza almeno biennale e consecutiva, maturata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nell'accoglienza degli stranieri ed una specifica esperienza nell'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate. A tal fine l'operatore economico concorrente alla gara dovrà dimostrare di: Aver gestito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, almeno una struttura per l'accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) o di MSNA richiedenti/titolari di protezione internazionale per almeno 24 mesi consecutivi, dal 12 agosto 2017 alla data di pubblicazione del bando.

La prova della capacità tecnica e professionale dovrà essere fornita mediante la presentazione dell'elenco dei principali servizi effettuati nel quinquennio di riferimento, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, che non devono risultare inferiori complessivamente, per tutta l'attività prestata, all'importo posto a base di gara. In caso di ATI/ATS/RTI o consorzi vale quanto disposto dal citato art. 10 (D.M. 18/11/2019).

## **10. Condizioni specifiche per i consorzi e per i raggruppamenti di imprese**

In caso di partecipazione in Raggruppamento di imprese o Consorzio, già costituiti o costituendi, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice, di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, da parte di ciascuna società concorrente, i rimanenti requisiti di capacità economica - finanziaria e tecniche - professionali, di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e lettera c), dovranno essere soddisfatti e dichiarati, **a pena di esclusione**, come di seguito indicato:

1. **i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale**, richiamati al paragrafo 9, (Parte III del DGUE), dovranno essere posseduti e dichiarati:
  - a) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
  - b) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
  - c) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
  
2. **il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato**, richiamato al paragrafo 9.2, (Parte IV Sezione B del DGUE):
  - a) dovrà/dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato; in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
  - b) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice;
  - c) nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice;
  - d) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici, ove costituiti da meno di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell'offerta;
  - e) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio, ove costituiti da più di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell'offerta.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato.

3. **il requisito di capacità tecnica e professionale**, richiamato al paragrafo 9.3, (Parte IV Sezione C del DGUE), dovrà essere posseduto e dichiarato:
  - a) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
  - b) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
  - c) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;

## **11. Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'[articolo 45](#), può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'[articolo 83, comma 1, lettere b\) e c\)](#), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'[articolo 80](#), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'[allegato XVII, parte II, lettera f\)](#), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'assenza dei requisiti di selezione o la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'impresa ausiliaria, ordina all'operatore economico la sostituzione dell'impresa ausiliaria entro un termine perentorio di 20 giorni, pena l'esclusione della gara.

## **12. Comprova requisiti**

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.

La comprova del requisito di capacità economico finanziaria sarà effettuata attraverso la presentazione delle singole fatture.

La comprova del requisito di cui al punto 8.3 verrà effettuata attraverso la presentazione di certificati di buon esito degli enti pubblici titolari dell'attività nei quali venga espressamente indicato: il buon esito dell'attività con assenza di rilievi e contestazioni, l'importo totale finanziato, la tipologia del servizio, la durata in mesi con la data di inizio e fine.

## **13. Subappalto**

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto stesso, pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.



## 14. Garanzie

### Garanzia provvisoria:

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% (dueper cento) dell'importo totale dell'appalto, costituita secondo le modalità di cui al citato art. 93, comma 2, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantaper cento) nei seguenti casi:

A. qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione.

Si precisa che:

1. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;

B. nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Tale riduzione del 50% (*cinquantaper cento*) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- 1) essere intestata al Comune di Randazzo;
- 2) avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla CUC, nel caso in cui

alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;

- 3) in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- 4) in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- 5) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Randazzo e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, comma 2, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, e comma 3 del Codice dei Contratti, in favore del Comune di Randazzo, valida fino al certificato di collaudo.

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

#### **Garanzia definitiva:**

In caso di aggiudicazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Soggetto Attuatore aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, e comma 3, nella misura stabilita dall'art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

### 15. Contributo ANAC

Ai sensi della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022” per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 70,00 (euro settanta/00).

Il versamento della contribuzione va effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle “istruzioni operative” in vigore, pubblicate sul sito dell'Autorità.

### 16. Modalità di presentazione dell'offerta

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica della C.U.C. e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma telematica, accessibile attraverso il portale istituzionale della C.U.C., al seguente indirizzo U.R.L.: <https://taorminaetna.acquistitelematici.it> a cui sono state demandate tutte le operazioni di gara.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente per via telematica entro la scadenza stabilita.

### 17- Documentazione Amministrativa

Il concorrente dovrà inviare secondo le procedure indicate:

**17.1 - Istanza di partecipazione** La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente da legale rappresentante e **deve riportare le seguenti dichiarazioni** rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/00 e successive modifiche con le quali il legale rappresentante, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

- di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attività: \_\_\_\_\_ provincia di iscrizione \_\_\_\_\_ numero di iscrizione \_\_\_\_\_ per la categoria oggetto dell'appalto;
- di essere iscritto dal \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dell'albo della Regione Sicilia per la sezione minori categoria \_\_\_\_\_ decreto \_\_\_\_\_ (se concorrente residente in altra regione specificare il tipo di iscrizione attinente all'oggetto dell'appalto).
- di applicare al personale in servizio il seguente contratto collettivo di lavoro della categoria a cui appartiene l'impresa: \_\_\_\_\_, nonché di attuare a favore dei

- lavoratori dipendenti dell'impresa, incaricati alla conduzione del servizio, condizioni normative, retributive e assicurative non inferiori a quelle risultanti dal predetto contratto collettivo;
- di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32 ter e 32 quater del codice penale;
  - di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

#### **OVVERO**

- di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicando i motivi;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'atto di costituzione di Rti/Consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

#### **In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:**

- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In particolare:

**In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.

**In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

**In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;

**o in alternativa**

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o fornitura di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **17.2 Atti relativi al RTI o Consorzio**

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi", copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi" copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

**17.3 - DGUE, Documento di Gara Unico Europeo** (approvato dal regolamento di esecuzione UE2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate. Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della

Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). Il DGUE, ai sensi dell'art. 85 d.lgs. 50/2016, è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l'operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma acquisiti della CUC secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria; In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare di gara .

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al Decreto -Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice].

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

#### **Parte V – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE dovrà essere **sottoscritto digitalmente**:

- a. dal Rappresentante legale dell'operatore economico;
- b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. In caso di avalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avalimento. Le imprese ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

**Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.**

**N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le attestazioni di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice (DGUE Parte III lett. A) devono essere riferite anche ai soggetti di cui al comma 3, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.**



**Si precisa infine che:**

- il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011;
- nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano agli operatori economici sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidati ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

**17.4 -Dichiarazioni sostitutive – firmate digitalmente - rese ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:**

- A)** [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al Decreto -Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), lett. c-bis), lett. c-ter), lett. c-quater), lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- B)** di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto; di aver preso visione degli atti e della natura dell'appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta; di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
- C)** di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- D)** di impegnarsi ad avere nel termine perentorio di 5 giorni dall'aggiudicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione stessa, la disponibilità di una struttura residenziale e di civile abitazione accreditata all'Albo regionale Sicilia per le strutture di secondo livello per MSNA e conforme alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di urbanistica, di edilizia, di igiene, di sicurezza, antincendio e antinfortunistica, nonché degli standard strutturali previsti dalla normativa regionale. Impegnandosi altresì entro il

medesimo termine di cui al precedente capoverso, a presentare all'Ente Appaltante la documentazione attestante la disponibilità della struttura a decorrere dal 01.10.2022 (e comunque alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva) e sino al 30/06/2025, attraverso titolo di possesso, contratto di locazione, comodato d'uso, nonché idonea documentazione sulla regolarità urbanistica della struttura (agibilità) e planimetrie quotate con l'indicazione degli spazi casi come disposto dal DP 513/2016 Regione Sicilia.

- E)** di essere a conoscenza e di accettare, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
- F)** che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- G)** di impegnarsi ad attuare, in favore dei propri dipendenti, condizioni economiche contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e degli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale dipendente;
- H)** di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- I)** di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" al quale il Comune di Randazzo ha aderito con delibera n. 61 del 11/05/2012 pubblicata e prelevabile sul sito del Comune di Randazzo al seguente link:  
[http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/gazzetta\\_amministrativa/amministrazione\\_trasparente/sicilia/randazzo/110\\_ban\\_gar\\_con/020\\_att\\_amm\\_a\\_gg\\_pro/2019/Documenti\\_1559549543654/1559549546777\\_14.delibera\\_n.61\\_del\\_11.05.2012.pdf](http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/sicilia/randazzo/110_ban_gar_con/020_att_amm_a_gg_pro/2019/Documenti_1559549543654/1559549546777_14.delibera_n.61_del_11.05.2012.pdf);
- J)** di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
- K)** l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- L)** di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per qualsiasi motivo non si dovesse procedere all'affidamento;
- M)** di impegnarsi ad impiegare personale in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto;
- N)** di accettare l'esecuzione anticipata della prestazione sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- O)** di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente Comune di Randazzo con Deliberazione di G.M. 15 del 31.01.2019 che all'art. 1

comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Randazzo; attesta, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D. lgs 165/2001.

- P)** di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. (Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo.)
- Q)** Dichiarazione riportante l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art.80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.
- R)** dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità;
- S)** indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

***Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici.***

#### **17.5 - Tutta la Documentazione prevista all'art. 89 del Codice, in caso di avvalimento.**

In particolare, l'operatore economico deve inserire a sistema il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, **in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto e durata; **a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria**; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria dovrà compilare e produrre un distinto DGUE e firmarlo digitalmente.

Inoltre, dovrà essere inserita a sistema la dichiarazione, firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

## **- Verifica documentazione AVCpass: PASSoe**

La C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto, è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).

Il documento (PassOE) deve essere caricato nell'apposita sezione della piattaforma informatica di gara.

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".

Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 213 del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PassOE" da caricare nell'apposita sezione della piattaforma informatica.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

## **18. - Offerta Tecnica**

Il concorrente deve presentar un'Offerta Tecnica, a pena di esclusione dalla gara, resa sotto forma di Proposta progettuale tecnico-qualitativa che dovrà contenere una dettagliata descrizione del modello organizzativo, tecnico e operativo che il concorrente intende adottare per la realizzazione dei servizi richiesti.

La proposta progettuale, sottoscritta con firma digitale, formulata in un documento di max 25 facciate, formato A4, carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5, dovrà essere composta da un unico elaborato progettuale dal quale si rilevino gli elementi organizzativi con cui il concorrente assicurerà il servizio, dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La proposta progettuale, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

## 19 - Offerta Economica

Non è prevista la presentazione di offerta economica in quanto l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

## 20. Criterio di aggiudicazione: Valutazione dell'offerta tecnica

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, *comma 7, "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi", assegnando al fattore qualità fino a un massimo di 100 punti secondo le modalità di cui al seguente punto 20.1*

### 20.1 Elementi tecnico-qualitativi dell'offerta e loro valutazione:

La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione degli elementi delle offerte tecniche, secondo quanto specificato nella seguente griglia di valutazione, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa:

### Capacità tecnico-organizzativa del partecipante: max 30 punti

a) Personale specializzato in possesso di qualifica congruente con esperienza comprovata e specifica nel settore dei minori stranieri non accompagnati del quale si dimostra reale disponibilità <b>(5 punti per operatore fino ad un max di 15 punti)</b>	Punti
b) Personale con comprovata esperienza nell'attività di mediazione linguistica e culturale del quale si dimostra reale disponibilità <b>(2 punti per operatore fino ad un max di 10 punti)</b>	Punti
c) Modalità organizzativa delle attività e strumenti di gestione dell'equipe: attività di coordinamento, riunione periodica di verifica, supervisione ecc... <b>(fino ad un max di 5 punti).</b>	Punti

## Valutazione della proposta progettuale :max 50 punti

Parametri di valutazione:

a) <b>Articolazione del progetto e chiarezza espositiva:</b> max50 righe	Max 10 punti:
b) <b>Servizi di accoglienza:</b> max30 righe	Max 10 punti:
c) <b>Servizi di integrazione:</b> max 30 righe	Max 10 punti:
d) <b>Servizi di tutela (legale, psicologica, socio-sanitaria):</b> max30 righe	Max 10 punti:
e) <b>Progetti di pubblica utilità:</b> max 30 righe	Max 10 punti:

## Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente: max20 punti

Parametri di valutazione:

a) <b>Esperienza maturata nei servizi relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria:</b>	
<b>Punti assegnati:</b> <input type="checkbox"/> da 1 a 3 anni.....punti 1 <input type="checkbox"/> da 3 a 5 anni.....punti 2 <input type="checkbox"/> oltre 5 anni .....punti 5	
b) <b>Attività e servizi in favore dell'integrazione e dell'educazione all'interculturalità:</b>	Max 2 punti:
c) <b>Attività e servizi in essere sul territorio regionale di appartenenza dell'ente proponente relativi all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati:</b>	
<b>Punti assegnati:</b> <input type="checkbox"/> da 1 a 5attività o servizi .....punti 2 <input type="checkbox"/> oltre 5 attività o servizi.....punti 4	
d) <b>Attività e servizi in essere sul territorio regionale di appartenenza dell'ente proponente relativi all'accoglienza nell'ambito della rete SAI nelle altre categorie:</b>	
<b>Punti assegnati:</b> <input type="checkbox"/> da 1 a 2attività o servizi.....punti 1 <input type="checkbox"/> da 3 a 4 attività o servizi.....punti 3 <input type="checkbox"/> oltre4 attività o servizi.....punti 5	

<p>e) <b>Capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente a Enti pubblici e del terzo settore (nella quale il soggetto risulti essere, almeno parzialmente, parte attiva) nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari:</b></p>	
<p><b>Punti assegnati:</b></p> <p><input type="checkbox"/> da 1 a 3 protocolli o atti.....punti 2</p> <p><input type="checkbox"/> oltre 3 protocolli o atti.....punti 4</p>	

gli **elementi di valutazione di natura qualitativa**, [con esclusione degli elementi a cui viene attribuito un punteggio predeterminato per scaglioni o valore quantitativo saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce il seguente punteggio:

<b>GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>VALORE DEL COEFFICIENTE</b>
assente	0
insufficiente	0,20
modesto	0,40
sufficiente	0,50
discreto	0,65
buono	0,80
ottimo	1,00

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub criterio, la cui somma determinerà il punteggio dell'offerta tecnica in esame.

Le offerte saranno poste in graduatoria decrescente secondo il punteggio ottenuto. Saranno esclusi dalla gara, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 60 punti.

## **21. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica, dopo la nomina della commissione di gara, presso i locali della sede operativa del Distretto Taormina Etna Soc. Cons. ar.l., in Contrada Arena Pignatuni, sn– 95036 Randazzo( CT), con avviso inviato a mezzo PEC ai concorrenti.

Le sedute della presente procedura si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni stabilite al DPCM 9 marzo 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e delle conseguenti determinazioni aziendali.

Stante l'utilizzo da parte della CUC di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori.

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma telematica di gara almeno tre giorni prima della data fissata. È altresì possibile seguire lo svolgimento della gara telematica e interagire con la commissione di gara, accedendo alla piattaforma telematica con le credenziali acquisite in fase di iscrizione.

### **Fase 1 - Validazione documentazione amministrativa**

La prima fase della seduta di gara (IN FORMA PUBBLICA) prevede l'analisi e la validazione della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, nominata con la modalità precedentemente descritta, una volta abilitata ad accedere alla piattaforma telematica mediante l'inserimento di password personali nel giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, accederà al fascicolo del partecipante in cui vengono riepilogati i suoi dati essenziali ed elencati i documenti amministrativi presentati.

Sulla base della documentazione contenuta nella **busta amministrativa**, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara.  
Nello specifico la Commissione dovrà:
  - Visualizzare ciascun documento caricato dal candidato selezionando il documento stesso;
  - Visualizzare se è stata apposta la firma digitale (ove richiesto) e se la stessa è valida visualizzando i dati relativi al certificato di firma digitale;
  - Validare ciascun documento. Una volta analizzato un documento, la commissione potrà modificarne lo stato in:
    - **Valido** se il documento è ritenuto valido ai fini di gara;
    - **Non valido** se il documento è ritenuto non valido ai fini di gara;
    - **Ammesso con riserva** per sospendere momentaneamente la seduta e richiedere integrazioni al concorrente.
- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base ai documenti contenuti nella documentazione amministrativa, sono fra di loro in situazione di controllo e in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che i consorziati costituiti nei modi previsti dall'art. 45 del D.lgs 50/2016, il quale sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle



affidenti l'offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni.

## **Fase 2 - Validazione offerta tecnica**

La Commissione giudicatrice procede in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica "**Offerta tecnica**", alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti ed all'attribuzione agli stessi dei relativi punteggi.

Si premette che, non si effettua la verifica delle buste tecniche in seduta pubblica in quanto, nelle procedure telematiche, le buste tecniche possono essere aperte in seduta riservata.

## **FASE 4 - Offerte anomale**

La stazione appaltante, ai sensi del comma 6, dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, valuterà la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

## **Fase 5 – Aggiudicazione**

L'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnica).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio.

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

Qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. E' in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti da produrre entro un termine perentorio, non superiore a 10 giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Con specifico provvedimento, l'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione. L'Amministrazione effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.

In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare nel termine richiesto **cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 103 del Codice.

***N.B. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e s.m.i. "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura" e pertanto nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio progetti (e non dalla stipula contrattuale).***

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'Amministrazione potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

Laddove nel termine assegnato la documentazione richiesta non pervenisse o risultasse incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Amministrazione si riserva di assegnare un termine perentorio, scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

## **22. Accesso agli atti all'esito della procedura di gara**

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall'art. 53 D. Lgs. n.50/2016, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990. Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

## **23. Altre informazioni:**

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza.

L'appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente.

Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono disciplinati in modo dettagliato nel presente disciplinare di gara, nella modulistica allegata al bando e nel capitolato speciale d'appalto.

## **24. Trattamento dei dati personali:**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e sulla piattaforma informatica di questa centrale di committenza, nonché nelle altre forme previste dalla Legge.

**25. Definizione delle controversie:**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

IL RUP  
Anna Romano